

LIBRO IX

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 84 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della TARI nell'ambito del Comune di Fanano.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: il Testo Unico delle Entrate Comunali, le Leggi ed i Regolamenti vigenti;.
3. La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata dalla specifica delibera alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Articolo 85 - Definizioni

Al fini dell'applicazione del tributo:

- a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
- b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 86 - Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 87 - Superficie assoggettabile e non assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - c) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ecc.).

- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- e) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione similare e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione, privi di utenze e non dotati di alcun servizi tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti e che non costituiscano pertinenza dell'abitazione
- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- k) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

Articolo 88 - Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del comma 652 della Legge 27/12/2013 n. 147 e sono riportati nella tabella allegata sotto la lettera A) del presente regolamento.
3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di loro appartenenza.

Articolo 89 - Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività (indicate nell'allegato A del presente Regolamento) viene di regola effettuata sulla base della effettiva attività svolta e in base alla classificazione delle attività economiche ATECO, adottate dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 90 - Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con la tassa di occupazione del suolo pubblico - TOSAP - dal titolare o gestore di detta tassa di occupazione.
4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - Le occupazioni occasionali di durata non superiori a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora,
 - Le occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - Le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative effettuate per le operazioni di trasloco;
5. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 91 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto e che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria, non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
 - b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci, potature ecc, (fienili e simili);
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è

calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% abbattimento
officine per riparazione veicoli	30 %
lavanderie e tintorie	10 %
falegnami	20 %
auto carrozzerie	40 %
serigrafie	40 %
studi dentistici	40 %
industrie macellazione carni	40 %
fotografi	50 %
gommisti	50 %
caseifici	50 %
lavorazioni metal meccaniche	40 %

a. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

b. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

c. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Articolo 92 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b. i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c.
 - c. i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, fatta eccezione per i locali destinati sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
 - d. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - e. I locali esclusivamente adibiti a scuola materna privata-paritaria in considerazione della rilevante finalità sociale del servizio di istruzione all'infanzia.
2. Il costo relativo alle esenzioni esposte rimangono a carico del bilancio del Comune.

Articolo 93 - Riduzioni

1. Lo svolgimento del servizio limitato a periodi stagionali, comporta il pagamento della tassa annuale, commisurata al periodo nel quale il servizio è stato svolto, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 40 % nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.

3. Il tributo è ridotto nella misura di un terzo in caso di abitazione con unico occupante, residente nel Comune di Fanano, attestata se necessario da autocertificazione, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica, in quanto si fa riferimento alla situazione di fatto qualora questa non corrisponda alla situazione di diritto, in quanto potrebbero esserci convivenze non dichiarate, scissioni e riunioni di famiglia non segnalate all'anagrafe dello stesso Comune;

5. Il tributo è ridotto nella misura del 5 % per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;

6. Le riduzioni di cui sopra decorrono dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione;

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

8. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, l'Ente riconosce incentivi per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti all'isola ecologica comunale. Le modalità di applicazione sono stabilite da appositi atti regolamentari.

Articolo 94 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione nella misura di un terzo in caso di attività commerciale con licenza di tipo stagionale da richiedere al Servizio Attività Produttive secondo quanto disposto, per il commercio al dettaglio in aree e locali privati (già definito commercio in sede fissa) dal d.lgs. 114/98 – L.R. 14/99; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla L.R. 14/2003; per le strutture alberghiere ed extralberghiere dalla L.R. 16/2004; per gli agriturismo dalla Legge 96/2006 e L.R. 4/2009; per i pubblici esercizi (sale giochi, locali di spettacolo, ecc.) dal R.D. 773/1931 e R.D. 635/1940.
2. Alle utenze non domestiche di tipo agricolo e vivaistico che abbiano avviato il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della tariffa del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;
3. Per le utenze non domestiche, in considerazione degli ampi spazi utilizzati, ma della loro ridotta capacità a produrre rifiuti, è concessa una riduzione della metratura del:
 - 10% a favore di campeggi, alberghi e pensioni;
 - 20% a favore di cinema e sale di proiezione con superficie tassabile superiore o uguale a mq 400;
 - 20% a favore dei locali ed aree di proprietà ed utilizzati da enti non commerciali destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera "a" della Legge 20 maggio 1985 n. 222 ed a condizione che l'utilizzo sia stagionale per un massimo di sei mesi;
 - 50% per le aree scoperte operative, compresi i magazzini all'aperto;

4. Per le utenze non domestiche, al fine di una agevolazione per il riciclo dei rifiuti, la tariffa è ridotta:
- del 10% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq tassati;
 - del 30% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30,01% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq tassati;
 - del 40% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 50,01% al 100% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq tassati;
 - La riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta sul modello di dichiarazione TARI, a pena di decadenza entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando la documentazione probatoria (copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti).
5. Per l'ottenimento delle predette riduzioni, di cui al punto 1 e 2 del presente articolo, deve essere presentata apposita istanza allegando tutta la documentazione probatoria. La domanda deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla maturazione del diritto alla riduzione e produrrà effetti anche per gli anni successivi salvo che non risultino mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione. In tal ultima ipotesi, il contribuente è tenuto nei termini di Legge a dichiarare le variazioni intercorse che determinano la modifica o la cessazione del diritto alla riduzione.
6. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni.
7. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, l'Ente riconosce incentivi per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti all'isola ecologica comunale o presso altre sedi individuate di volta in volta dall'Amministrazione comunale e dal gestore HERA. Le modalità di applicazione sono stabilite da appositi atti regolamentari.
8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili e sono concesse dal gestore annualmente a conguaglio previa apposita richiesta, adeguatamente documentata, da parte dell'utente interessato.
9. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
10. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti è l'ufficio tributi del Comune di Fanano;

Articolo 95 - Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 96 - Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
E' riconosciuta l'agevolazione del 50% per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66% . Detta agevolazione sarà iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione;
E' riconosciuta l'agevolazione del 50% per le occupazioni da parte di famiglie con uno o più componenti ultrasessantacinquenni con reddito inferiore a € 6.000,00 all' anno;
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimo fissati annualmente dal Comune stesso.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'entità della agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.

Articolo 97 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni queste sono cumulabili fino al limite massimo dell'80% della tariffa.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 98 - Dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;
 - c) recapiti: telefono, fax, posta elettronica, PEC;
 - d) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC ;
 - e) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
 - f) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
 - i dati catastali;
 - l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
 - la superficie reale al netto dei muri e quella catastale
 - la destinazione d'uso;
 - il titolo di occupazione o detenzione

- i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale)
 - g) la data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata A/R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 99 - Riscossione

1. Il Comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute ai fini TARI e il tributo provinciale (nella misura del 5%);
2. Le scadenze delle somme dovute, con atto della Giunta Comunale, possono essere modificate nel numero e nella data.

TITOLO 4 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 100 - Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18. Resta fermo il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.